CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Commissione Politiche dell'Unione europea

MEMORIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO DEL CLOUD E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

COM(2026) 502 final

Ing. Francesco Custureri

In rappresentanza di DYNAMES

Oggetto: Sovranità tecnologica europea, autonomia operativa, competitività industriale e resilienza delle infrastrutture digitali.

1. Premessa e sintesi delle osservazioni

La proposta di regolamento COM(2026) 502 final costituisce un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento dell'autonomia strategica e della competitività tecnologica dell'Unione europea. La diffusione dell'intelligenza artificiale rende la capacità di calcolo, i servizi cloud e le infrastrutture che li sostengono elementi strutturali del sistema economico e della continuità dei servizi essenziali.

Il presente contributo esprime una valutazione favorevole agli obiettivi generali dell'iniziativa e riconosce il valore aggiunto di un quadro comune europeo. Evidenzia, al contempo, la necessità di distinguere la crescita quantitativa della capacità infrastrutturale dal conseguimento di una effettiva autonomia tecnologica e industriale.

Le osservazioni si concentrano su tre dimensioni complementari: il governo delle dipendenze tecnologiche e la continuità operativa; la trasformazione degli investimenti in capacità industriale e opportunità per le imprese europee; l'equilibrio tra coordinamento europeo, responsabilità nazionali e proporzionalità degli obblighi.

2. Sovranità tecnologica e continuità del quadro industriale europeo

La proposta si colloca all'interno del pacchetto europeo sulla sovranità tecnologica e presenta una stretta complementarità con il Chips Act 2.0, oggetto della proposta COM(2026) 504 final. Semiconduttori, infrastrutture di calcolo, servizi cloud e applicazioni di intelligenza artificiale costituiscono componenti interdipendenti della medesima catena tecnologica [1].

La disponibilità di componenti strategiche non determina, da sola, autonomia se mancano le condizioni industriali e infrastrutturali per integrarle, gestirle e valorizzarle. Analogamente, la presenza sul territorio europeo di risorse computazionali non comporta necessariamente il controllo effettivo delle tecnologie, dei servizi e delle decisioni da cui dipende il loro funzionamento.

In tale prospettiva, la sovranità tecnologica dovrebbe essere intesa come capacità di scelta, di indirizzo e di continuità, anziché come obiettivo di isolamento o autosufficienza integrale. Tale lettura è coerente con l'impostazione del rapporto sul futuro della competitività europea, che collega il superamento delle dipendenze critiche alla ricostruzione delle capacità industriali e innovative [2].

3. Autonomia operativa e livelli europei di affidabilità del cloud

Gli articoli 16–28 della proposta delineano un sistema europeo di quattro livelli di affidabilità dei servizi cloud, accompagnato da procedure di riconoscimento, revisione e vigilanza. Gli articoli 29 e 30 collegano inoltre le scelte del settore pubblico alla valutazione dei rischi e alla criticità delle attività interessate [1].

Questa impostazione è condivisibile perché contribuisce a superare la frammentazione delle valutazioni nazionali. Si ritiene tuttavia utile che la verifica della sovranità comprenda in modo chiaramente documentabile anche il controllo delle dipendenze operative: gestione delle componenti critiche, subforniture, continuità del servizio, condizioni di uscita contrattuale e reale possibilità di migrazione.

La localizzazione dei dati, pur rilevante, non esaurisce infatti le dimensioni del rischio. La crescente interdipendenza dei sistemi digitali e le vulnerabilità connesse a terze parti, evidenziate anche dall'analisi ENISA delle minacce del 2026, rafforzano l'opportunità di una valutazione articolata dell'esposizione

operativa [3].

Si propone pertanto di accompagnare i criteri di affidabilità con indirizzi applicativi coerenti e verificabili, differenziando gli obblighi sulla base della rilevanza dei servizi. Il ricorso ai livelli più elevati dovrebbe restare motivato da una valutazione proporzionata del rischio, evitando un aggravio indistinto a carico di amministrazioni e operatori.

4. Capacità di calcolo, competitività e misurazione dei risultati

Gli articoli 3–9 sostengono iniziative di sviluppo, progetti prioritari, centri per l'adozione dell'IA e accesso alle risorse computazionali. L'articolo 15 prevede il monitoraggio europeo della capacità di calcolo disponibile, della domanda e dell'eventuale deficit di capacità [1].

L'ampliamento delle risorse di calcolo è necessario, ma la competitività dipende anche dalle possibilità concrete di accesso, dall'utilizzo delle infrastrutture e dalla capacità delle imprese di trasformare le risorse disponibili in servizi, processi e prodotti adottabili sul mercato.

Si ritiene pertanto opportuno che gli strumenti di valutazione dell'efficacia del regolamento affianchino ai dati sulla potenza installata indicatori relativi all'accesso delle PMI, ai livelli di utilizzo, alla diffusione industriale delle applicazioni e alla diversificazione della dipendenza da tecnologie non europee. Tali indicatori non sono presentati come obblighi già previsti dal testo: costituiscono una raccomandazione per rafforzarne il monitoraggio.

L'obiettivo non è introdurre un sistema di adempimenti aggiuntivi fine a sé stesso, bensì rendere misurabile la relazione tra investimenti, capacità disponibile e valore creato per l'economia europea.

5. Infrastrutture di calcolo, energia e connettività

Gli articoli 10–14 disciplinano zone di accelerazione, sportelli unici, semplificazione delle autorizzazioni e riconoscimento di progetti strategici di data center. Il loro efficace funzionamento dipende tuttavia dal coordinamento con la disponibilità energetica e con le infrastrutture di telecomunicazione [1].

La questione energetica assume particolare rilievo. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, il consumo elettrico globale dei data center è stimato in circa 415 TWh nel 2024 e potrebbe raggiungere circa 945 TWh nel 2030 nello scenario di riferimento. Si tratta di proiezioni globali, da non confondere con valori europei [4].

Per questa ragione, l'accelerazione autorizzativa dovrebbe essere accompagnata da analisi realistiche di fattibilità infrastrutturale, capacità delle reti, sostenibilità dell'approvvigionamento e condizioni di utilizzo delle risorse. In tal modo l'incremento della capacità di calcolo potrà sostenere uno sviluppo territorialmente equilibrato, anziché accentuare squilibri preesistenti.

Per l'Italia ciò richiama l'opportunità di valorizzare in modo integrato il sistema industriale, le reti di telecomunicazione, la ricerca e le infrastrutture energetiche, nel quadro delle priorità comuni europee.

6. Interoperabilità, domanda pubblica e contendibilità del mercato

Gli articoli 31–40 intervengono sulla domanda, sugli appalti e sulla Federazione EuroCloud; gli articoli 41–44 prevedono strumenti di promozione delle soluzioni open source e del riutilizzo del software pubblico. Nel complesso, tali misure riconoscono che un mercato europeo competitivo richiede non soltanto offerta tecnologica, ma anche condizioni concrete di adozione [1].

La capacità di scegliere e sostituire il fornitore dovrebbe costituire un elemento essenziale della resilienza. Interoperabilità, standard aperti, portabilità e possibilità di adottare architetture multicloud possono ridurre le dipendenze non necessarie e rendere il mercato più contendibile. Tali obiettivi risultano complementari alle disposizioni del Data Act sul passaggio tra servizi di trattamento dei dati [5].

Si richiama pertanto l'opportunità di applicare gli strumenti di acquisto pubblico con criteri tecnici e finanziari trasparenti, valorizzando il contributo europeo senza introdurre effetti sproporzionati sulla concorrenza o nuove concentrazioni difficilmente sostituibili.

7. Sussidiarietà, proporzionalità e ruolo degli Stati membri

La concentrazione transnazionale del mercato, la natura comune delle dipendenze tecnologiche e il rischio di frammentazione normativa sostengono il valore aggiunto dell'azione dell'Unione. La proposta si fonda sugli articoli 114 e 173, paragrafo 3, TFUE e motiva l'intervento con l'esigenza di armonizzare determinati aspetti del mercato e rafforzare le capacità industriali [1].

In relazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE, appare ragionevole ritenere che strumenti comuni possano conseguire alcuni obiettivi in modo più efficace rispetto a iniziative puramente nazionali, in particolare per quanto concerne riconoscimento dei servizi, interoperabilità e riduzione delle dipendenze strategiche.

Resta necessario valutare distintamente la proporzionalità delle misure, la chiarezza dei poteri attuativi e il coordinamento con gli obblighi già vigenti. In questo ambito meritano attenzione gli articoli 45 e 46, relativi agli atti delegati e agli atti di esecuzione, affinché siano garantite certezza giuridica e adeguata partecipazione degli Stati membri.

Tale impostazione è coerente con l'attenzione posta dalla XIV Commissione, nel precedente esame del Chips Act 2.0, alla delimitazione dei poteri conferiti alla Commissione, al raccordo finanziario e alla proporzionalità degli oneri. Il precedente costituisce un riferimento metodologico, non una valutazione automaticamente trasferibile alla proposta CADA [6].

8. Indicazioni operative e conclusioni

Alla luce delle osservazioni formulate, si sottopongono alla Commissione le seguenti indicazioni, intese come possibili elementi di approfondimento nella fase di esame della proposta:

1. **Autonomia verificabile.** Precisare, nell'attuazione dei livelli di affidabilità, i criteri di controllo operativo, subfornitura e continuità (artt. 16–30).

2. **Proporzionalità del rischio.** Differenziare gli obblighi secondo criticità dei servizi e risultati delle valutazioni, evitando sovrapposizioni con discipline esistenti (artt. 29–31).

3. **Effettiva sostituibilità.** Valorizzare interoperabilità, portabilità e condizioni di migrazione quali strumenti di resilienza e concorrenza (artt. 30–44; Data Act).

4. **Risultati industriali.** Affiancare al monitoraggio della capacità indicatori accessibili di utilizzo, adozione e accesso da parte delle PMI (artt. 3–9 e 15).

5. **Pianificazione integrata.** Coordinare data center, disponibilità energetica e connettività nell'individuazione dei progetti strategici (artt. 10–15).

6. **Accesso al mercato.** Garantire che la domanda pubblica valorizzi imprese innovative e concorrenza effettiva senza favorire concentrazioni sostitutive (artt. 31–40).

7. **Coordinamento multilivello.** Favorire la coerenza tra strategie nazionali, priorità UE e programmi di investimento, anche nella valutazione degli esiti (art. 7).

8. **Certezza giuridica.** Delimitare gli aspetti oggetto di atti delegati ed esecutivi e verificare l'impatto amministrativo degli obblighi (artt. 45–46).

Nel complesso, la proposta rappresenta una opportunità per consolidare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale. Il suo valore strategico dipenderà dalla capacità di tradurre infrastrutture e norme comuni in autonomia operativa, innovazione industriale e resilienza verificabile. Per tali ragioni, si esprime un orientamento favorevole agli obiettivi perseguiti, accompagnato dalle precisazioni sopra indicate.

Ing. Francesco Custureri
In rappresentanza di DYNAMES

Riferimenti documentali e normativi

[1] Commissione europea, Proposta di regolamento COM(2026) 502 final, 3 giugno 2026; Camera dei deputati, Servizio Studi, *Il pacchetto sulla sovranità tecnologica*, dossier n. 166, 29 settembre 2026.

[2] M. Draghi, *The Future of European Competitiveness*, Commissione europea, settembre 2024: https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en

[3] ENISA, *ENISA Threat Landscape 2026*, 22 settembre 2026: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2026

[4] International Energy Agency, *Energy and AI*, aprile 2025, Executive Summary: https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[5] Regolamento (UE) 2023/2854, Data Act, disposizioni sul passaggio tra servizi di trattamento dei dati: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

[6] Camera dei deputati, dossier n. 166 del 29 settembre 2026, sezione relativa all'esame della proposta Chips Act 2.0 e al documento adottato dalla XIV Commissione il 23 settembre 2026.